COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 16.12.2025
COM(2025) 995 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE

{SEC(2025) 995 final} - {SWD(2025) 1057 final} - {SWD(2025) 1058 final} - {SWD(2025) 1059 final}

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

(a) alla parte A è aggiunto il seguente punto 7:

"7. Crediti per i combustibili e crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio

7.1. Crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio

Crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio = Riduzione gas a effetto serra$_{\text{acciaio a basse emissioni di carbonio}}$[kg CO_2/t acciaio] * quantità di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'UE usato dal costruttore nelle autovetture in un determinato anno civile [t] / (autovetture nuove * chilometraggio) tenendo conto di tutte le norme definite all'articolo 5 ter

dove:

Riduzione gas a effetto serra$_{\text{acciaio a basse emissioni di carbonio}}$	è l'intensità di emissioni di CO_2 dell'acciaio di riferimento – l'intensità media di emissioni di CO_2 dell'acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'UE usato dal costruttore nelle autovetture [kg CO_2 / t acciaio] in un determinato anno civile
autovetture nuove	è il numero di autovetture nuove delle quali il costruttore è responsabile immatricolate in un determinato anno civile
chilometraggio	è il chilometraggio medio delle autovetture nell'arco del ciclo di vita, fissato a 240 000 km

7.2. Crediti per i combustibili

Crediti per i combustibili	per tutti i combustibili ammissibili di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, è la somma di: $Q_{combustibile} * riduzione\ gas\ a\ effetto\ serra * \frac{Quantità\ carburanti\ autovetture}{autovetture\ nuove * chilometraggio}$ tenendo conto di tutte le norme definite all'articolo 5 bis

dove:

Qcombustibile	è, per ciascun combustibile, la quantità di energia immessa sul mercato dell'Unione per il settore del trasporto su strada, comunicata nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 [MJ];

riduzione gas a effetto serra	è, per ciascun combustibile, la differenza tra il combustibile fossile di riferimento e l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile comunicata nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 [g CO_2e/MJ]
combustibile fossile di riferimento	è il carburante fossile di riferimento quale definito all'allegato V, parte C, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001 per i biocarburanti, il combustibile fossile di riferimento quale definito all'allegato VI, parte B, punto 19 della medesima direttiva per i biogas, e il carburante fossile di riferimento di cui all'allegato, parte A, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
quantità carburanti autovetture	è la quantità totale di carburanti utilizzati dalle autovetture, espressa come percentuale della quantità totale di carburanti utilizzati nel trasporto su strada nell'Unione, pubblicata nell'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ("regolamento sulla governance")
autovetture nuove	è il numero di autovetture nuove immatricolate
chilometraggio	è il chilometraggio medio delle autovetture nell'arco del ciclo di vita, fissato a 240 000 km

Per i parametri "Qcombustibile", "Riduzione gas a effetto serra", "quantità carburanti autovetture" e "autovetture nuove", i dati da utilizzare sono quelli relativi al secondo anno civile precedente l'anno obiettivo o, se tali dati non sono disponibili, quelli relativi all'anno civile più recente per cui esistono dati. "

(b) nella parte B, punto 6.3.1, la riga "$ø_{obiettivi}$" è sostituita dalla seguente:

"

$ø_{obiettivi}$	è la media, ponderata per il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi di ciascun costruttore immatricolati nel 2024, di tutti gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati conformemente al punto 6.2.1, ma per i quali TM e TM0 sono calcolati in base alla massa di prova dei veicoli immatricolati nel 2024;

"

(c) nella parte B, punto 6.3.2, la riga "$ø_{obiettivi}$" è sostituita dalla seguente:

"

$ø_{obiettivi}$	è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi di ciascun costruttore immatricolati nel 2028, di tutti gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati conformemente al punto 6.2.2, ma per i quali TM e TM0 sono calcolati in base alla massa di prova dei veicoli immatricolati nel 2028;

"

(d) nella parte B, punto 6.3.2, la riga "$ø_{obiettivi}$" è sostituita dalla seguente:

"

$ø_{obiettivi}$	è la media, ponderata per il numero dei veicoli commerciali leggeri nuovi di ciascun costruttore immatricolati nel 2033, di tutti gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni determinati conformemente al punto 6.2.3, ma per i quali TM e TM0 sono calcolati in base alla massa di prova dei veicoli immatricolati nel 2033;

"

(e) alla parte B è aggiunto il seguente punto 7:

"7. Crediti per i combustibili e crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio

7.1. Crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio

Crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio = Riduzione gas a effetto $serra_{acciaio\ a\ basse\ emissioni\ di\ carbonio}$[kg CO_2/t acciaio] * quantità di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'UE usato dal costruttore nei veicoli commerciali leggeri in un determinato anno civile [t] / (furgoni nuovi * chilometraggio) tenendo conto di tutte le norme definite all'articolo 5 ter

dove:

Riduzione gas a effetto $serra_{acciaio\ a\ basse\ emissioni\ di\ carbonio}$	è l'intensità di emissioni di CO_2 dell'acciaio di riferimento – l'intensità media di emissioni di CO_2 dell'acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'UE usato dal costruttore nei veicoli commerciali leggeri [kg CO_2 / t acciaio] in un determinato anno civile
furgoni nuovi	è il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi di cui il costruttore è responsabile immatricolati in un determinato anno civile
chilometraggio	è il chilometraggio medio dei veicoli commerciali leggeri nell'arco del ciclo di vita, fissato a 300 000 km

7.2. Crediti per i combustibili

Crediti per i combustibili	per tutti i combustibili ammissibili di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, è la somma di: $Q_{combustibile} * riduzione\ gas\ a\ effetto\ serra * \frac{quantità\ carburanti\ furgoni}{furgoni\ nuovi * chilometraggio}$ tenendo conto di tutte le norme definite all'articolo 5 bis

dove:

Qcombustibile	è, per ciascun combustibile, la quantità di energia immessa sul mercato dell'Unione per il settore del trasporto su strada, comunicata nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 [MJ];
riduzione gas a effetto serra	è, per ciascun combustibile, la differenza tra il combustibile fossile di riferimento e l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile comunicata nella banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001 [g CO_2e/MJ]
combustibile fossile di riferimento	è il carburante fossile di riferimento quale definito all'allegato V, parte C, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001 per i biocarburanti, il combustibile fossile di riferimento quale definito all'allegato VI, parte B, punto 19 della medesima direttiva per i biogas, e il carburante fossile di riferimento di cui all'allegato, parte A, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
quantità carburanti furgoni	è la quantità totale di carburanti utilizzati dai veicoli commerciali leggeri, espressa come percentuale della quantità totale di carburanti utilizzati nel trasporto su strada nell'Unione, pubblicata nell'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ("regolamento sulla governance")
furgoni nuovi	è il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati
chilometraggio	è il chilometraggio medio dei veicoli commerciali leggeri nell'arco del ciclo di vita, fissato a 300 000 km

Per i parametri "Qcombustibile", "Riduzione gas a effetto serra", "quantità carburanti furgoni" e "furgoni nuovi", i dati da utilizzare sono quelli relativi al secondo anno civile precedente

l'anno obiettivo o, se tali dati non sono disponibili, quelli relativi all'anno civile più recente per cui esistono dati. "

L'allegato II è così modificato:

(a) alla parte A, punto 1 bis, sono aggiunti i seguenti punti 22) e 23):

"22) lunghezza;

23) dicitura "prodotto nell'UE;"";

(b) alla parte B, sezione 2 bis, nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 22) e 23):

"

22)	lunghezza	5
23)	dicitura "prodotto nell'UE"	

"

È inserito il seguente allegato III bis:

"ALLEGATO III bis

Etichettatura dei veicoli

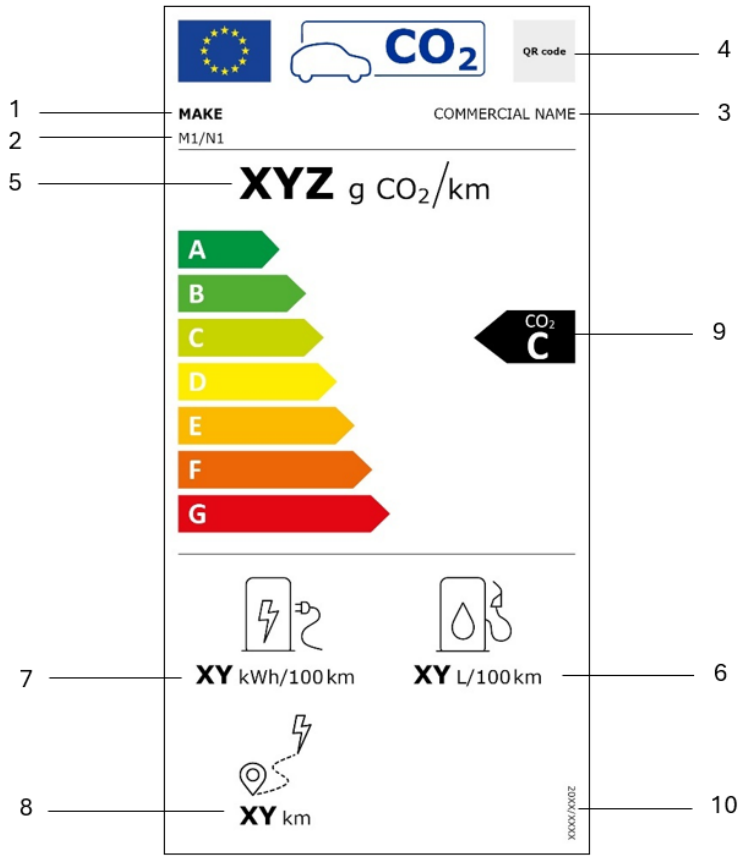
PARTE 1: Classificazione del parametro del veicolo "emissioni di CO_2"

La classe di emissioni di CO_2 è determinata secondo la scala da A a G specificata nella tabella riportata di seguito, sulla base del valore del parametro 5 ("emissioni di CO_2") quale definito nella parte 2 del presente allegato.

Classe di emissioni di CO_2	**Emissioni di CO_2 in g/km per la categoria di veicoli M1**	**Emissioni di CO_2 in g/km per la categoria di veicoli N1**
A	0	0
B	1-25	1-25
C	26-50	26-50
D	51-75	51-100
E	76-100	101-150
F	101-125	151-200
G	pari o superiori a 126	pari o superiori a 201

PARTE 2: Contenuto e formato dell'etichetta del veicolo

(a) Etichetta standard



Elementi informativi da includere:

1	Marca (denominazione commerciale del costruttore)
2	Categoria di veicolo (M1 o N1)
3	Denominazione/i commerciale/i
4	Codice QR che dà accesso, nella banca dati dei prodotti, a tutti gli elementi informativi descritti nella parte 3 del presente allegato per il modello del veicolo sul quale l'etichetta è affissa o vicino al quale è esposta. Questo elemento informativo non figura nell'etichetta se nella banca dati dei prodotti non sono disponibili informazioni sul modello di veicolo.
5	Emissioni di CO_2 in ciclo misto in g CO_2/km Per i veicoli OVC-HEV: emissioni di CO_2 in ciclo misto ponderate in g CO_2/km
6	Se applicabile, consumo di carburante nel ciclo misto, in l/100 km Per i veicoli OVC-HEV: consumo di carburante nel ciclo misto in modalità charge-sustaining (CS), in l/100 km

7	Se applicabile, consumo di energia elettrica nel ciclo misto, in kWh/100 km Per i veicoli OVC-HEV: consumo di energia elettrica nel ciclo misto in modalità charge-depleting (CD) in kWh/100 km, calcolato come segue: Consumo di energia elettrica nel ciclo misto CD = consumo di energia elettrica nel ciclo misto ponderato * (emissioni di CO_2 nel ciclo misto CS – emissioni di CO_2 nel ciclo misto CD) / (emissioni di CO_2 nel ciclo misto CS – emissioni di CO_2 nel ciclo misto ponderate)
8	Se applicabile, per i veicoli esclusivamente elettrici: autonomia elettrica, in km Per i veicoli OVC-HEV: autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica, in km
9	Classe di emissioni di CO_2 ai sensi della parte 1 del presente allegato
10	Numero del presente regolamento "202x/xxx".

I suddetti elementi informativi devono essere basati sui valori riportati nel certificato di conformità del veicolo.

Al contenuto delle etichette di determinati veicoli si applicano le seguenti modifiche:

– per i veicoli esclusivamente elettrici: il pittogramma e i valori dell'elemento informativo 6 (consumo di carburante) devono essere eliminati;

– per i veicoli con motore a combustione e i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV), i pittogrammi e i valori dell'elemento informativo 7 (consumo di energia elettrica) e dell'elemento informativo 8 (autonomia elettrica) devono essere eliminati;

– per i veicoli alimentati a idrogeno: i pittogrammi e i valori dell'elemento informativo 7 (consumo di energia elettrica) e dell'elemento informativo 8 (autonomia elettrica) devono essere eliminati e l'unità di misura dell'elemento informativo 6 (consumo di carburante) deve essere sostituita con kg/100 km;

– per i veicoli alimentati a gas naturale o con una miscela idrogeno-gas naturale: i pittogrammi e i valori dell'elemento informativo 7 (consumo di energia elettrica) e dell'elemento informativo 8 (autonomia elettrica) devono essere eliminati e l'unità di misura dell'elemento informativo 6 (consumo di carburante) deve essere sostituita con m^3/100 km.

I parametri tecnici relativi al materiale promozionale di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma, sono gli elementi informativi da 5 a 9.

(b) Etichetta semplificata ("freccia indicante la classe")





In alternativa all'etichetta standard descritta alla lettera A, per il materiale promozionale online è possibile raffigurare l'etichetta del veicolo come una freccia indicante la classe (cfr. figura):

La freccia indicante la classe contiene la lettera corrispondente alla classe di emissioni di CO_2 quale definita nella parte 1 del presente allegato. Il colore della freccia deve corrispondere al colore della classe di emissioni di CO_2 del veicolo che figura sull'etichetta standard.

Gli elementi informativi descritti alla parte 3 del presente allegato e inclusi nella banca dati dei prodotti per il modello del veicolo per il quale viene mostrata la freccia indicante la classe devono essere direttamente accessibili tramite un link cliccando sulla freccia, tranne nel caso in cui le informazioni sul modello del veicolo non siano disponibili nella banca dati dei prodotti.

(c) Formato

Per gli aspetti non specificati alle lettere A e B, il formato dell'etichetta standard e dell'etichetta semplificata segue i pertinenti orientamenti che accompagnano il regolamento (UE) 2017/1369.

PARTE 3: informazioni che il costruttore deve inserire nella banca dati dei prodotti

Quando inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni su un modello di veicolo, il costruttore deve fornire gli elementi informativi indicati di seguito. Per i punti da 5 a 10, i valori da inserire per un dato modello sono quelli dei singoli veicoli con i valori più bassi e più elevati all'interno di tale modello di veicolo.

1	Marca (denominazione commerciale del costruttore)
2	Categoria di veicolo (M1 o N1)
3	Denominazione/i commerciale/i
4	Identificativo del modello di veicolo: tipo, variante, versione
5	Emissioni di CO_2 in ciclo misto in g CO_2/km Per i veicoli OVC-HEV: emissioni di CO_2 in ciclo misto ponderate in g CO_2/km
6	Se applicabile, consumo di carburante nel ciclo misto, in l/100 km

	Per i veicoli OVC-HEV: consumo di carburante nel ciclo misto CS, in l/100 km
7	Se applicabile, consumo di energia elettrica nel ciclo misto, in kWh/100 km Per i veicoli OVC-HEV: consumo di energia elettrica nel ciclo misto in modalità charge-depleting (CD) in kWh/100 km, calcolato come segue: Consumo di energia elettrica nel ciclo misto CD = consumo di energia elettrica nel ciclo misto ponderato * (emissioni di CO_2 nel ciclo misto CS – emissioni di CO_2 nel ciclo misto CD) / (emissioni di CO_2 nel ciclo misto CS – emissioni di CO_2 nel ciclo misto ponderate)
8	Se applicabile, per i veicoli esclusivamente elettrici: autonomia elettrica, in km Per i veicoli OVC-HEV: autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica, in km
9	Massa di prova, in kg
10	Massimo dichiarato per un percorso RDE completo: NOx in mg/km e particelle (numero)
11	Se applicabile, classe del veicolo ibrido (elettrico)
12	Se applicabile, carburante
13	Data di fine produzione del modello di veicolo (una volta nota)

Il costruttore può inoltre inserire le seguenti informazioni facoltative:

14	Emissioni di CO_2 prodotte durante il ciclo di vita del veicolo, calcolate e comunicate secondo la metodologia di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, e una volta stabilita tale metodologia
15	Dicitura "prodotto nell'UE" (sì/no), conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 7
16	Classificazione come veicolo elettrico di piccole dimensioni ai sensi dell'allegato I, parte A, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/858

."